

- (27) Nel realizzare gli obiettivi di PRIMA e in linea con le regole e i principi applicabili, come ad esempio il principio di eccellenza scientifica, mediante il piano di lavoro annuale PRIMA-IS dovrebbe mirare a fornire una quota adeguata del suo finanziamento, pari a circa il 25 % del contributo finanziario dell'Unione in modo da riflettere gli impegni dei paesi partner mediterranei nei confronti di PRIMA, a soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi mirati considerati Stati partecipanti.
- (28) Gli inviti a presentare proposte gestiti da PRIMA-IS dovrebbero anche essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
- (29) PRIMA-IS dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni sull'attuazione delle azioni finanziate.
- (30) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle norme in materia di gestione indiretta di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (31) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sopprimere, ridurre o sospendere il contributo finanziario dell'Unione in caso di inadeguata, parziale o tardiva attuazione di PRIMA oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento di PRIMA.
- (32) In linea con l'obiettivo generale di Orizzonte 2020 di giungere a una maggiore semplificazione, si dovrebbero evitare insieme di norme diversi da quelli di Orizzonte 2020. La partecipazione ad azioni indirette finanziate nell'ambito di PRIMA-IS è pertanto disciplinata dal regolamento (UE) n. 1290/2013. A causa degli obiettivi unici e delle particolari esigenze operative di PRIMA è tuttavia necessario prevedere talune deroghe a detto regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso.
- (33) Al fine di tener conto delle specificità derivanti dalla copertura geografica di PRIMA, sono necessarie deroghe all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, per adeguare le condizioni minime di ammissibilità per la partecipazione alle azioni indirette. Al fine in particolare di adeguarsi alle specificità di PRIMA, il numero minimo di partecipanti dovrebbe corrispondere, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, a tre soggetti giuridici stabiliti in tre diversi Stati partecipanti, in modo da promuovere una cooperazione euromediterranea equilibrata. Una deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 è altresì necessaria per garantire che le condizioni di ammissibilità minime per la partecipazione alle azioni indirette non siano discriminatorie nei confronti di soggetti stabiliti nei paesi terzi che siano Stati partecipanti.
- (34) Le deroghe all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013 sono necessarie per garantire che, in linea di massima, soltanto i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato partecipante o istituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali di interesse europeo siano ammissibili al finanziamento. Ciononostante, Prisma-IS dovrebbe anche poter finanziare beneficiari stabiliti in un paese che non è uno Stato partecipante, a condizione che tale partecipazione sia ritenuta essenziale da PRIMA-IS o se il finanziamento è previsto da un accordo internazionale. PRIMA-IS dovrebbe monitorare la partecipazione di tali soggetti.
- (35) Ai fini della semplificazione, gli oneri amministrativi dovrebbero essere rigorosamente proporzionati agli effetti previsti su tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e alcuni oneri sproporzionati di documentazione o relazioni. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali.
- (36) Gli audit sui destinatari dei fondi dell'Unione erogati a norma della presente decisione dovrebbero garantire una riduzione degli oneri amministrativi, a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (37) È necessario tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in tutto il ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero di fondi perduti, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUL 362 del 31.12.2012, pag. 1).

